

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

SEZIONE 3^a

RUOLO GENERALE N. 88464/12

S. 7030/15

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace dott. Avv. Giovanni de Paris

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa

promossa con ricorso depositato il 24/12/2012.

~~_____~~

domiciliato elettivamente

in Roma, via

~~_____~~

LAICA PERCIBALCI

c/o l'Avv.

che lo rappre-

senta e lo difende per delega

Margine - in calce al ricorso

OPPONENTE

contro

~~_____~~

~~_____~~ di

~~_____~~ - elett. te dom. to in RM - ~~_____~~

~~_____~~ o/o l'Avvocatura Capitolina che lo rappresenta
e difende, giusta procura in atti, OPPOSTO
tramite il f.d. dott. Paolo LANDOLFI

OGGETTO: OPPOSIZIONE ex art. 6 e 7 D.Lgs. n. 150/2001
per annullamento SANZIONE AMMVA DA V.A.V.

n. 33120452943 del 25.09.12 Art. 158/2 N.C.d.S. << sostava
da ORD. ING. n. _____ << nello spazio riservato alla fermata BUS >>
da DET/NE DIR/LE ING/VA N. V.A.V. not. il 28/11/12 per

per spese di notifica e procedurali. l'importo di € 91.88 di cui € 11.88

IN FATTO

Col ricorso epigrafo, l'opponente ha impugnato
il provvedimento in oggetto, chiedendone l'ANNULLA
MENTO, per i seguenti motivi:

[Handwritten signature]

- a) carenza di legittimazione passiva dell'istante;
- b) Prescrizione del diritto della P.A. ex art. 209 c.d.s. e 28 L.n. 689/81;
- c) Decadenza della P.A. ex art. 201/5° co. c.d.s.;
- d) Tardività dell'O.I. impugnata e conseguente accoglimento del ricorso ex art. 204/1bis, ult. parte, c.d.s.;
- e) Omessa contestazione immediata della violazione in deroga agli artt. 200/1° e 201/1° c.d.s.;
- f) Omessa valida notificazione de v.a.v. presupposti dalla cartella esattoriale;
- g) Illegittima iscrizione a ruolo della maggiorazione per ritardato pagamento ex art. 27 L.n. 689/81

h) la segnaletica non era visibile; i) errata indicazione del modello del veicolo; l) carenza di potere dell'accertatore; m) omessa indicazione del "Responsabile del veicolo".

Si Non si costituiva la P.A. depositando il proprio fascicolo e concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.

Svoltasi l'istruttoria, il ricorso passava in decisione come da dispositivo infrascritto letto all'udienza del 23.01.2015

MOTIVAZIONE p.1

Il ricorso è fondato in parte e dunque, va ACCOLTO ANNUL-
LANDOSI PARZIALMENTE il provvedimento impugnato.
Infatti, può condividersi il rilievo concernente l'indebita iscrizione a ruolo della maggiorazione ex art. 27 L.n. 689/81, anche alla luce del pensiero espresso dalla S.C. nella sent. n. 3701/07, la cui motivazione si abbia per qui integralmente trascritta.
Conseguentemente, l'addebito per tale causa, comprensivo del diritto di esazione, pari ad € _____, dev'essere stornato dalla parte della cartella esattoriale opposta che, pertanto, si ridimensiona in € _____

Sulle singole eccezioni: ad h) - l'art. 158/2° del N.e.d.s. impone il divieto di sosta nello spazio riservato alla sosta di Bus e, dove questo non sia delimitato, ad una distanza inferiore a 15 mt dal segnale di fermata; ad i) - la sigla "MERCA" sta per Mercedes Classe A; ad l) - l'accertatore è ispettore della società _____, autorizzato, ex art. 17/co. 133 della L.n. 127/1997, con Ordine

Opk

MOTIVAZIONE - p. 2/2

La sindacale n. 004 del 30.07.2010 (v. fascicolo di parte opposta),
allo svolgimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle
violazioni in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate
al trasporto pubblico, con potere di contestazione immediata
nonché di udazioni ^{e sottoscrizione} del verbale di accertamento con
l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. ; ^{ad} VM) - il "Responsabile del
procedimento" è indicato - cf. Avvertenze a pag. 1 sub 5) del V.A.V. -
Il ricorso va ^{dunque} **RIGETTATO** atteso che le censure dedotte dall'op-

ponente si sono rivelate del tutto inconsistenti e, quindi non idonee a supportare una sentenza ablativa dell'atto impugnato.
Tuttavia, tenuto conto della temerità delle violazioni ^{di cui} si dispone
di congelare

si può ridurre la misura della sanzione amministrativa pecuniaria
ma ~~nel~~ minimo edittale le cioè di € 91,88, di cui € 11,88 per
spese di notifica e procedurali; da versarsi entro trenta
giorni dalla pubblicazione della presente sentenza -


Le spese di causa, liquidate secondo giustizia in € _____ di cui
€ _____ per compenso professionale, oltre accessori di legge, seguono
la soccombenza, con distrazione all'Avv.

X Ricorrono questi motivi per la compensazione delle spese in con-
siderazione del fatto che la P.A. si è avvalsa di patrocinio in-
terno.

P.Q.M.

Il GIUDICE DI PACE di ROMA, contrariis reiectis, così provvede: **ACCOGLIE /
RIGETTA** l'opposizione in oggetto e, per l'effetto, **ANNULLA - CONVALIDA**
il provvedimento impugnato n. 33120452943 del 25.09.12 ;
Liquida - Compensa - le spese come in motivazione.

ROMA li 23/01/2015

IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giovanni de Paris


DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 23/01/15
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(STEFANIA SABATINI)
